



Comune di GALATINA (LE)  
PEC: [protocollo@cert.comune.galatina.it](mailto:protocollo@cert.comune.galatina.it)

Società PIETRO DE PASCALIS S.r.l.  
PEC: [pietrodepascalis@pec.pietrodepascalis.it](mailto:pietrodepascalis@pec.pietrodepascalis.it)

**Oggetto:** RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA – PIETRO DE PASCALIS S.R.L. - Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 29 co. 3 del d.lgs. n.152/2006 e smi per la cava di calcare sita in loc. "San Giuseppe" nel Comune di GALATINA (LE), Foglio 73 p.lle n. 36-37-38-40-41-42-48-49-50-162 (ex 37p) - relazione.

A riscontro di quanto comunicato da codesto Comune con nota prot. n. c\_d862 - 0020003 - Uscita - 19/04/2023 si fa presente che il Servizio scrivente, nell'ambito del procedimento ex art.29 del d.lgs n.152/2006 presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, ha reso le proprie valutazioni sul progetto di prosecuzione e ampliamento di che trattasi con nota prot. n.AOO\_090/15759 del 28.10.2021, recante le seguenti richieste di chiarimenti e integrazioni progettuali :

- 1. Facendo seguito a quanto già rappresentato in sede di Conferenza dei servizi del 02.07.2021 e riportato nel relativo verbale si evidenzia che a norma del comma 1 lett. "b" dell'art.12 della l.r. n.22/2019 l'autorizzazione determina "la localizzazione, l'estensione e la profondità massima consentite nell'area soggetta ad attività estrattiva eventualmente suddivisa in lotti e le pertinenze di cui all'articolo 22 del r.d. 1443/1927". In tal senso il comma 1 dell'art.21 dispone che "le pertinenze di cava devono essere puntualmente descritte e individuate nelle caratteristiche, dimensioni e dislocazione nella documentazione di cui all'art. 11 e sono autorizzate, in deroga alle vigenti norme urbanistiche, con il provvedimento di cui all'art. 9.". A tal proposito si rileva che un'estesa area posta a ovest delle aree oggetto di estrazione ed in diretta continuità per morfologia e viabilità di percorrenza appare caratterizzata da superfici oggetto di pregressa attività estrattiva e piazzali posti al livello del piano di campagna, nonché edifici ed impianti che gli elaborati progettuali non individuano con esaustività e che la proposta progettuale pone al di fuori della perimetrazione dell'area da autorizzare. Tuttavia per le indicazioni contenute negli elaborati grafici buona parte di dette aree, edifici ed impianti possono essere ricondotti alla definizione di pertinenze di cava come sopra definite. Alla luce delle richiamate disposizioni normative si ribadisce pertanto la necessità di individuare con esattezza le aree classificabili come pertinenza della cava di che trattasi al fine di individuare con esattezza il sito estrattivo nella sua interezza e definire le aree soggette agli obblighi di recupero di cui all'art.16 della l.r. n.22/2019.*
- 2. Il calcolo dei costi di recupero ai fini del dimensionamento delle garanzie finanziarie di cui all'art.17 della l.r. n.22/2019 deve essere adeguato alle disposizioni ivi riportate e alle indicazioni delle Linee Guida di cui alla DGR n.2060/2020.*
- 3. Le relazioni di progetto non contengono stima delle volumetrie dei materiali costituenti rifiuti di estrazione ai sensi del d.lgs n.117/2008. Si rileva altresì che le indicazioni inerenti la dislocazione delle aree di deposito dei rifiuti di estrazione e del terreno vegetale di scopertura fanno riferimento a non ben meglio individuate "pertinenze". A tal proposito si rammenta che la proposta progettuale deve indicare dimensioni e dislocazione, nelle diverse fasi, delle aree di stoccaggio dei rifiuti di estrazione. Si evidenzia altresì che ai fini dell'esclusione dalla definizione di "struttura di deposito" non è sufficiente la sola previsione di successivo utilizzo di detti rifiuti di estrazione nelle opere di recupero, ma anche la previsione, coerente con le ipotesi di progetto, di un periodo di accumulo inferiore a 3 anni.*
- 4. Gli elaborati grafici inerenti le diverse fasi di coltivazione del giacimento devono essere adeguati alle indicazioni delle Linee Guida di cui alla DGR n.2060/2020 ed in particolare integrati con indicazione delle distanze dai confini catastali e infrastrutture, della larghezza e pendenza delle rampe e con le sezioni più*



*rappresentative. Il piano quotato dello stato dei luoghi deve altresì essere trasmesso in formato vettoriale ".dxf" georeferenziato nel sistema di riferimento "UTM33-datumWGS84".*

La richiesta riportata al punto 1 in particolare attiene alla esatta individuazione delle pertinenze di cava di cui all'articolo 22 del R.D. 1443/1927 e pertanto alla definizione dell'area effettivamente oggetto della proposta progettuale e del perimetro di cava da autorizzare.

È pertanto imprescindibile pervenire alla esatta individuazione del perimetro di cava comprensivo delle aree di scavo e delle pertinenze, sia per individuare l'area su cui vige l'obbligo di recupero sia per individuare l'ambito su cui applicare la specifica normativa inerente la sicurezza e salute dei luoghi di lavoro.

È bene evidenziare che l'esatta individuazione del sito di cava è imprescindibile anche in virtù del particolare regime legislativo cui sottostanno le attività estrattive, che sono oggetto di una disciplina specifica disciplina in materia di salute e sicurezza. Le attività estrattive fanno infatti riferimento al DPR n.128/1959 e d.lgs n.624/1996 e, solo per specifici adempimenti da dette norme non previsti, al d.lgs n.81/2008.

Detta individuazione deve tenere necessariamente conto delle aree su cui il proponente è autorizzato ad effettuare attività di frantumazione inerti non connessa, quale pertinenza, all'attività estrattiva in esame.

Come evidente dall'immagine di seguito riportata l'area oggetto della proposta progettuale esaminata ed oggetto della procedura art.29 (perimetro blu) ricade all'interno di un bacino di cava ben più ampio, le cui aree sono peraltro in continuità spaziale e morfologica nella disponibilità ed utilizzate dalla medesima Società proponente anche per altre attività quale quella di frantumazione inerti, della cui consistenza ed estensione (in relazione alle autorizzazioni conseguite) non si ha tuttavia contezza.



**Figura 1 - immagine satellitare della cava su base catatsle**

Quanto sopra ai fini dell'espressione del parere di competenza ai sensi dell'art.4 comma 2 della l.r. n.22/2019 e fatte salve le valutazioni di codesto Comune competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, nonché in merito alla valutazione degli ulteriori titoli di cui al comma 2 art.15 della medesima l.r. n.22/2019.

Il Responsabile PO  
arch. Enrico Ancora

Il Dirigente a interim del Servizio  
Ing. Sergio De Feudis